



COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

SETTORE FINANZIARIO ED ECONOMICO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

1. Premessa

Dall'esercizio finanziario 2015 Il Comune di Castelvetro ha applicato sia i principi contabili, sia gli schemi di bilancio armonizzati, previsti dal D.lgs. 118/2011 così come modificato dal D.lgs. 126/2014.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario - contabile, sia sotto l'aspetto programmatico – gestionale.

Tra le innovazioni maggiormente significative si annoverano:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze;
- l'adozione di nuovi principi contabili, tra cui il principio della competenza finanziaria potenziata, la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
 - l'impostazione di un nuovo piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale.

2. Gli strumenti della programmazione e il pareggio di bilancio

Strumenti della programmazione

L'attività di programmazione è articolata in fasi che garantiscano un progressivo grado di dettaglio degli obiettivi dell'azione amministrativa e che consentano di trasformare gli obiettivi strategici in risultati specifici entro la fine del mandato amministrativo declinandoli in obiettivi operativi annuali da raggiungere nell'arco temporale di riferimento del bilancio.

Sono strumenti di programmazione, improntati ai criteri di veridicità, sostenibilità e correttezza e redatti in conformità alle linee programmatiche di mandato:

- il documento unico di programmazione e la nota di aggiornamento;
- il bilancio di previsione finanziario;
- il piano esecutivo di gestione;
- il piano degli indicatori di bilancio.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

È lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività

che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di "governo" esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili ed è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite dall'ente in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, la presente nota integrativa, redatta secondo quanto previsto dal D.lgs. 118/2011, si propone di descrivere e ampliarne la capacità informativa degli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2020-2022.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di completare ed arricchire le informazioni contenute nel bilancio.

Pertanto svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Costituiscono prerogative esclusive della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio le scelte in materia di politica tributaria, tariffaria, di contribuzioni e proventi di terzi, nonché in materia di politiche di effettuazione degli interventi e di erogazioni dei servizi.

In particolare, la relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili o a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale.

Pareggio di bilancio in sede di previsione

L'art. 162, comma 6 del TUEL dispone che il bilancio di previsione debba essere deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprendendo sia l'eventuale applicazione dell'avanzo di amministrazione sia il recupero del disavanzo di amministrazione.

Questo significa che il totale degli stanziamenti di competenza per l'entrata deve pareggiare il totale degli stanziamenti di competenza per la spesa.

Non è necessario che gli stanziamenti di cassa pareggino, ma deve essere comunque garantito un fondo di cassa finale non negativo.

Equilibrio finanziario generale

L'equilibrio del Bilancio di Previsione 2020-2022, a legislazione vigente, è stato raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella Nota di Aggiornamento al DUP:

- 1) politica relativa alle previsioni di entrata di natura tributaria e tariffaria:
 - aumento dell'aliquota IMU per le fattispecie diverse dall'abitazione principale dal 10 al 10,6 per mille, salvaguardando i principi redistributivi e di equità che le hanno determinate;
 - aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF passando dall'attuale aliquota fissa dello 0,50% con soglia di esenzione per i redditi fino a 10.000,00 euro al sistema a scaglioni per fasce di reddito con aliquota da 0,60% a 0,80%;
 - conferma delle attività di controllo in materia tributaria con il recupero di evasione ed elusione sia per i tributi comunali che per le imposte statali in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate;

- 2) politica relativa alle previsioni di spesa:
 - razionalizzazione della spesa per forniture e servizi attraverso l'adozione di una politica di rigore ed efficienza;
 - contenimento delle spese non necessarie ovvero non derivanti da obblighi di legge, contratti, servizi indispensabili;
 - definizione delle spese dell'amministrazione sia per quanto riguarda i servizi e forniture (spesa corrente) che le opere pubbliche (spesa di investimento) definendo le priorità e cercando di salvaguardare gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi indispensabili;
 - la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, è conseguenza della programmazione del fabbisogno triennale 2019-2021 del personale che prevede la copertura di posti vacanti in servizi essenziali, e per figure infungibili, oltre alle assunzioni a tempo determinato per garantire il regolare funzionamento dei servizi con attenzione al rispetto dei principi di efficienza. Tale programmazione, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili;

- 3) ricerca di sponsorizzazioni e contributi statali, regionali, o da imprese private a finanziamento delle spese in particolare per i servizi e funzioni non essenziali;

- 4) alienazioni di beni del patrimonio disponibile per finanziare le spese di investimento;

- 5) contenimento dell'indebitamento evitando il ricorso a nuovo debito per il triennio di riferimento di bilancio al fine di non incrementare il debito residuo in essere.

Quadro generale riassuntivo 2020					
Entrate			Spese		
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato		165.752,76			
Titolo I:	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa	7.784.320,87	Titolo I:	Spese correnti	8.363.106,69
Titolo II:	Trasferimenti correnti	217.300,00	Titolo II:	Spese in conto capitale	1.175.500,00
Titolo III:	Entrate extratributarie	763.404,97			0
Titolo IV:	Entrate in conto capitale	1.175.500,00	Titolo III:	Spese per incremento di attività finanziaria	0
Titolo V:	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00			
	Totale entrate finali	9.940.525,84		Totale spese finali	9.538.606,69
Titolo VI:	Accensione prestiti	0,00	Titolo IV:	Rimborso di prestiti	567.671,91
Titolo VII	Anticipazioni da tesoriere	2.051.077,25	Titolo V:	Chiusura anticipazioni da tesoriere	2.051.077,25
Titolo IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.259.912,00	Titolo VII:	Spese per conto terzi e partite di giro	1.259.912,00
	Totale Titoli	13.417.267,85		Totale Titoli	13.417.267,85
Totale complessivo entrate		13.417.267,85	Totale complessivo spese		13.417.267,85

Equilibrio finanziario di parte corrente

L'art. 162, comma 6, del TUEL prevede che il totale delle entrate correnti (ovvero i primi tre titoli delle entrate) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata siano almeno sufficienti a garantire la copertura delle spese correnti (titolo I) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'ente (titolo IV).

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente.

A consuntivo l'eventuale saldo positivo di parte corrente costituisce l'avanzo di gestione corrente che sommato al risultato della gestione in conto capitale determinano il risultato della gestione di competenza.

La parte corrente del bilancio, presenta il seguente equilibrio:

Equilibrio corrente				
		2019	2020	2021
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	165.752,76	0,00	0,00
Entrate Titoli 1 - 2 - 3	(+)	8.765.025,84	8.792.213,83	8.771.941,29
Spese Titolo 1 - Spese correnti	(-)	8.363.106,69	8.209.997,17	8.231.359,62
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		158.008,05	158.008,05	148.008,05
Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	567.671,91	582.216,66	540.581,67
Saldo		0,00	0,00	0,00
Altre poste differenziali per eccezioni previste da norme di legge		0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00	0,00

Equilibrio finanziario di parte capitale

L'equilibrio di parte capitale in termini di competenza finanziaria prevede che le spese di investimento previste al titolo II della spesa devono essere pari alle risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

A consuntivo l'eventuale saldo positivo di parte capitale costituisce l'avanzo di gestione capitale che sommato al risultato della gestione corrente determinano il risultato della gestione di competenza.

La parte in conto capitale del bilancio di previsione presenta il seguente equilibrio:

Equilibrio conto capitale				
		2020	2021	2022
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli 4 -5 -6	(+)	1.175.500,00	542.100,00	498.000,00

Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.175.500,00	542.100,00	498.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		0,00	0,00	0,00

Al momento della redazione del bilancio previsionale, sulla base del DUP attualmente approvato è stato previsto il ricorso all'indebitamento.

3. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni delle entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni sono state formulate tenendo conto del trend storico degli esercizi precedenti ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e delle modifiche normative che hanno fortemente impattato sul gettito.

In particolare sono stati considerati gli effetti delle modifiche apportate alle aliquote IMU e dell'addizionale comunale all'IRPEF.

L'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata proprio del sistema contabile armonizzato, prevede che le entrate vengano accertate per l'intero importo del credito, anche quelle di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.

Sono invece accertate per cassa le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura dell'esercizio (IMU, TASI, ICP e diritti sulle pubbliche affissioni).

Titolo I - Entrate tributarie, contributi, perequative

Relativamente alle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa iscritte al titolo I dell'entrata del bilancio, la previsione 2020 ammonta ad € 7.784.320,87.

Entrate tributarie	
	2020
101 Imposte, tasse e proventi assimilati	
IMU	2.991.000,00
ICI/IMU/TASI/TARI recupero evasione	340.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	74.000,00
Addizionale I.R.P.E.F.	1.260.000,00
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	58.000,00
Recupero evasione tassa rifiuti	100.000,00
Altre imposte	70.309,52
TARI	1.384.209,35

Totale entrate tributarie – Tipologia 101 – Imposte e Tasse	6.277.518,87
---	--------------

Rientrano nel titolo I dell'entrata gli stanziamenti relativi alle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa.

In particolare:

Imposta municipale propria (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	2.791.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	2.991.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00

La legge di stabilità per il 2016, è intervenuta in modo rilevante modificando il quadro di norme che regolano l'applicazione dei tributi immobiliari.

In particolare:

- è stata prevista l'esenzione dal tributo Tasi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ad eccezione di quelle accatastate in categoria A1-A8 e A9 (case di lusso) per le quali viene applicato il tributo IMU con aliquota del 3,3 per mille e la detrazione di €. 200,00;
- è stata prevista l'esenzione IMU a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;
- è stata prevista la riduzione IMU del 50% per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado condizione che il contratto sia registrato, l'immobile sia utilizzato quale abitazione principale e il concedente non posseda altri immobili oltre a quello adibito a propria abitazione principale;
- è stata prevista una riduzione del 25% a favore degli immobili concessi in locazione a canone concordato;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è stata prevista l'esenzione;
- i macchinari e gli impianti non sono più conteggiati ai fini della determinazione della rendita catastale dei fabbricati produttivi pertanto i proprietari interessati potranno procedere a presentare agli atti per l'aggiornamento catastale all'agenzia del Territorio;

La previsione di bilancio 2020-2022 per il gettito IMU è stata formulata in coerenza con la previsione assestata 2019, tenendo conto dell'aumento di aliquota dal 10 al 10,6 per mille per tutte le fattispecie imponibili diverse dall'abitazione principale.

Si conferma inoltre l'importante attività di recupero e lotta dell'evasione la cui contabilizzazione si è notevolmente modificata con l'introduzione della nuova contabilità armonizzata.

In particolare il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata prevede che per le entrate versate in autoliquidazione, come l'IMU, la contabilizzazione segua il principio di cassa, come avvenuto fino ad ora, mentre per le entrate da recupero evasione, fino ad ora contabilizzate per cassa, seguano il principio della competenza con imputazione nell'anno in cui le stesse diventano esigibili.

Per tali entrate è quindi necessario prevedere un accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, da iscrivere in spesa, per tenere conto degli eventuali mancati incassi futuri e salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Di seguito il riepilogo delle aliquote IMU 2020 sulle quali è calcolata la stima del gettito:

ALIQOTA (per mille)	FATTISPECIE
10,6	Aliquota ordinaria per tutte le fattispecie imponibili IMU diverse dall'abitazione principale
6,0	Aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze con detrazioni previste per legge

Nella determinazione del gettito si è tenuto conto del fatto che una parte delle minori entrate conseguenti all'esenzione della TASI sull'abitazione principale e delle altre disposizioni agevolative in materia di IMU viene riconosciuta al Comune sotto forma di riduzione della quota IMU trattenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	0,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	0,00	0,00	0,00

Il tributo trova applicazione limitatamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 alle quali si applica l'aliquota del 3,3 per mille. Non si effettuano previsioni di gettito del tributo sui servizi indivisibili in quanto la Legge di stabilità 2017 ne ha previsto l'abolizione sulle abitazioni principali.

Di conseguenza nel Comune di Castelvetro questa tassa non è applicata considerato che per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, che potevano essere assoggettati alla stessa, è stata fatta la scelta di deliberare una aliquota pari allo zero per mille ovvero la non applicazione del tributo.

Fondo di solidarietà comunale

Il nuovo fondo di solidarietà comunale previsto già dalla Legge di stabilità per il 2013, ha sostituito il vecchio fondo sperimentale di riequilibrio.

Il dato di partenza per quantificare il fondo è costituito dal dato ufficiale diffuso dal Ministero dell'Economia tenuto conto di quanto previsto dal vigente comma 449 dell'art. 1 della legge 236/2016, che attribuiscono in sede di riparto delle risorse un maggior peso al criterio dei fabbisogni standard e alle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento nella seguente misura:

- il 40% nell'anno 2017;
- il 45% nell'anno 2018;
- il 45% nell'anno 2019;
- a decorrere dall'anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5% annuo, sino a raggiungere il valore del 100% nell'anno 2030.

Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica.

Al momento nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato stanziato un fondo di solidarietà comunale pari a quello previsto nel corrente anno e precisamente €. 1.506.802,00.

In sede di gestione di bilancio il dato andrà rivisto e reso coerente con l'attribuzione definitiva da parte del Ministero.

Tassa sui rifiuti (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	1.384.209,35		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	1.384.209,35	1.384.209,35	1.384.209,35

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga tali locali ed aree, considerando le superfici già dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti.

La previsione di bilancio 2020-2022 è stata elaborata sulla base del PEF 2019 approvato da ATERSIR. Le tariffe 2020 sono pertanto previste provvisoriamente invariate rispetto ai dati 2019.

Sarà cura dell'amministrazione provvedere all'approvazione delle nuove tariffe sulla base del nuovo PEF 2020, secondo anche le nuove disposizioni dettate da ARERA (Autorità regolazione energia reti e ambiente) a cui è stato demandato ai sensi del comma 527 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 il compito di regolare e controllare il ciclo dei rifiuti.

Al momento le tariffe sono determinate dal montante complessivo che configura la copertura totale dei costi tiene conto di una pluralità di voci, quali il Piano Finanziario da approvarsi da parte di ATERSIR, la scontistica per il domestico e il non domestico, gli insoluti e il costo di gestione dell'accertamento e riscossione (CARC).

Per la struttura intrinseca della tassa rifiuti, poiché le spese devono trovare integrale copertura nel piano finanziario e quindi nelle entrate corrisposte dal contribuente, una eventuale modifica delle voci suddette non altera sostanzialmente gli equilibri di bilancio.

Addizionale comunale all'Irpef

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360
--	---

Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	890.000,00 (accertamento secondo criterio della competenza)		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>Sulla base dell'aliquota che sarà modificata entro il 31/12/2019</i>		

L'addizionale comunale Irpef è un'imposta che viene versata ai comuni direttamente dai sostituiti di imposta o in autoliquidazione ed incide sul reddito delle persone fisiche.

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune.

Tali redditi possono avere un andamento piuttosto altalenante, poiché influenzati dall'economia del paese e pertanto la previsione non è di facile determinazione.

I comuni hanno un'autonomia di gestione e controllo dell'imposta che consiste nella possibilità di definirne l'aliquota fino ad un massimo dello 0,8%, introdurre eventuale soglia di esenzione o in alternativa prevedere un sistema basato sugli scaglioni.

L'aliquota attualmente applicata nel Comune di Castelvetro di Modena è dello 0,5% con soglia di esenzione per redditi fino a 10.000,00 euro e sarà aumentata fino allo 0,80% introducendo il sistema a scaglioni così parametrato per fasce di reddito:

Soglia di esenzione (Euro) 0,00

Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (0,60%)

Scaglione da 15.001 a 28.000 euro - Aliquota (0,70%)

Scaglione da 28.001 a 55.000 euro - Aliquota (0,75%)

Scaglione da 55.001 a 75.000 euro - Aliquota (0,78%)

Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (0,80%)

Tale decisione è stata adottata oltre che per salvaguardare gli equilibri di bilancio anche in considerazione delle perdite di gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF, rispetto al 2019 (che si aggiungono a quelle, decorrenti da quest'anno, già previste dalla Legge n. 145/2018), derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) art. 3 del D.L. n. 34/2019: l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura:

- del 50% per l'anno 2019 (prima del D.L. n. 34/2019, la deducibilità IMU, per il 2019 e anni successivi, era fissata al 40%);
- del 60% per gli anni 2020 e 2021;
- del 70% per l'anno 2022;
- del 100% dall'anno 2023;

b) comma 17 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018: le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione

hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP con l'aliquota del 20%.

La previsione di bilancio 2020-2022 per il gettito Irpef, pari a €. 1.2600.000,00 è stata pertanto elaborata in coerenza con i dati desunti dal portale del federalismo fiscale sulla base del sistema a scaglioni sopra menzionato.

Di seguito si riporta la tabella estrapolata dal portale del federalismo fiscale, con la stima del gettito atteso in relazione agli scaglioni:

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA			
ANALISI ADDIZIONALE IRPEF - CALCOLO DEL GETTITO ATTESO - ALIQUOTE DIFFERENZIATE			
Dati dichiarati nell'anno di riferimento - Anno d'imposta 2016			
Imponibile ai fini dell'addizionale comunale	180.880.378		
Addizionale comunale dovuta	721.371		
Aliquota media	0,40		
Dati calcolati			
Soglia di esenzione (Euro)	0		
Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%)	0,60		
Scaglione da 15.001 a 28.000 euro - Aliquota (%)	0,70		
Scaglione da 28.001 a 55.000 euro - Aliquota (%)	0,75		
Scaglione da 55.001 a 75.000 euro - Aliquota (%)	0,78		
Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (%)	0,80		
Gettito minimo (Euro)	1.130.181	Variazione gettito: da (%)	56,67
Gettito massimo (Euro)	1.381.338	a (%)	91,49

Titolo II - Le entrate da trasferimenti correnti

Relativamente ai trasferimenti correnti iscritti al titolo II dell'entrata del bilancio, la previsione 2020 ammonta ad € 217.300,00.

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti	
	2020
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche	123.600,00
Trasferimenti correnti da Imprese	93.700,00
Trasferimenti da Istituzioni sociali private	0
Totale	217.300,00

Rientrano nel titolo II dell'entrata gli stanziamenti relativi ai trasferimenti, che possono così riassumersi:

Trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche

I trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche ricomprendono le seguenti entrate:

- i trasferimenti dallo Stato, diversi dal Fondo di Solidarietà Comunale, sono in prevalenza di natura compensativa di minori entrate subite dai comuni per effetto di decisioni statali quali il trasferimento per compensare l'esenzione dall'IMU degli immobili merce, dei fabbricati rurali strumentali, degli immobili comunali e degli imbullonati. I gettiti compensativi di tasi abitazione principale, comodati gratuiti, terreni agricoli e canoni concordati decisi con la legge di stabilità 2016 sono invece confluiti nel FSC, aumentando la difficoltà di lettura dei bilanci. Tali contributi non coprono l'effettivo minore gettito rilevato per tali tipologie di immobili determinando anche in questo caso minori risorse agli enti locali.
- il Fondo Sviluppo investimenti, il cui andamento è legato all'ammortamento dei mutui assistiti da contributo statale si azzerà in quanto termina l'ammortamento di tutti i mutui rinegoziati assistiti da contributi.
- i contributi della Regione riguardanti i nidi e la qualificazione scolastica e altri interventi in ambito ambientale, politiche giovanili e legalità (quelli relativi ai servizi sociali sono confluiti nel Bilancio dell'Unione a seguito del conferimento delle funzioni) vengono previsti nel momento in cui la Regione li assegna per questo motivo la previsione risulta inferiore all'asestato.

Trasferimenti da imprese

I trasferimenti da impresa di natura corrente riguardano le entrate dai contratti di sponsorizzazione con aziende interessate ad avere visibilità negli eventi ed iniziative organizzate dal Comune che si aggiungono alle sponsorizzazioni raccolte dal Consorzio "Castelvetro di Modena Valorizzazione Integrata Territorio Ambiente" il quale organizza la maggior parte degli eventi.

Trasferimenti da istituzioni private

Si riferiscono ai contributi della Fondazione Lucchese finalizzati a progetti in ambito sociale e della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per iniziative culturali.

Titolo III - Le entrate extratributarie

Relativamente ai trasferimenti correnti iscritti al titolo III dell'entrata del bilancio, la previsione 2020 ammonta ad € 763.404,97.

Entrate extratributarie	
	2020
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	377.813,50

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	87.500,00
Interessi attivi	2.700,00
Rimborsi ed altre entrate correnti	295.391,47
Totale entrate extratributarie	763.404,97

Rientrano nel titolo III dell'entrata gli stanziamenti relativi ai servizi forniti dall'ente.

In particolare:

Proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e dalla gestione dei beni: la previsione di entrata dell'esercizio 2020 di questa categoria prevede le entrate derivate dei servizi pubblici a domanda individuale (illuminazione votiva, impianti sportivi, sale civiche e nolo castello di Levizzano Rangone)

Canoni di affitto: la previsione di entrata è effettuata sulla base dei contratti di locazione in essere.

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione degli illeciti: la voce di entrata relativa ai proventi da sanzioni per violazioni ai regolamenti e al codice della strada si azzerà per effetto della decisione di lasciare all'Unione "Terre di Castelli" tali proventi e trasferire all'Unione il differenziale tra le spese e le entrate.

Interessi attivi: la previsione dell'esercizio 2019 è la stessa prevista per il 2018 a seguito delle disposizioni contenute nella legge di stabilità che ha reso pressoché infruttiferi i conti di tesoreria.

Rimborsi e altre entrate correnti: la voce di entrata ricomprende:

- Rimborsi dall'Unione per personale distaccato;
- Rimborsi da altri enti per personale in comando;
- Rimborsi diversi compresi gli indennizzi assicurativi;
- Iva split Payment su forniture di beni e servizi per attività commerciali.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio a cui si riferiscono le spese.

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo, all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per la *parte corrente* l'FPV è rappresentato dall'ammontare delle risorse da destinare al finanziamento della produttività e dell'indennità di risultato dei dirigenti, posizioni organizzative, ed è stato così quantificato sulla base dell'accordo siglato con le OO.SS.:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) DI PARTE CORRENTE		
Cap	Descrizione	Importo
931 10	Produttività personale dipendente competenze	118.636,25
931 20	Produttività personale dipendente oneri	28.786,06
931 40	Produttività personale dipendente irap	9.704,45
932	Produttività P.O. competenze	6.446,00
932 20	Produttività P.O. oneri	1.632,00
932 40	Produttività personale P.O. irap	548,00
Totale		165.752,76

Per la *parte capitale* l'FPV è rappresentato dall'ammontare delle risorse da destinare al finanziamento delle opere pubbliche.

Sulla base dei cronoprogrammi di spesa redatti dagli uffici competenti, occorre prevedere l'importo dei lavori avviati in ciascun esercizio della previsione 2020-2022 che si prevede saranno esigibili in esercizi successivi, per iscriverli nei rispettivi fondi pluriennali vincolati di spesa, a cui corrisponderanno i fondi pluriennali vincolati di entrata degli esercizi successivi.

Il Comune di Castelvetro di Modena provvederà alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) in entrata in sede di riaccertamento ordinario dei residui, nell'anno 2020.

4. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di spesa, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti dubbia esigibilità.

Titolo I - Le spese correnti

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti e convenzioni in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2020-2022 *non è stato* considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di programmazione (DUP);
- dei limiti di spesa previsti da specifiche disposizione di legge stratificatesi nel tempo. Per l'approvazione del bilancio entro il 31/12 l'ente può contare del beneficio dell'esclusione dei limiti disposta dall'art. 21-bis del D.L. 50/2017 come riportato nella seguente tabella:

Voce di spesa	Limite%	Anno/i base	Esclusione se bilancio approvato al 31/12
Studi e incarichi di consulenza	20%	2009	SI
Relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza	20%	2009	SI
Sponsorizzazioni	=	Vietate	SI
Missioni	50%	2009	NO
Attività esclusiva di formazione	50%	2009	SI
Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi	30%	2011	NO
Acquisto di beni e servizi informatici	50%	Media 2013-2015	NO
Stampa di relazioni e pubblicazioni	50%	2009	SI
Canoni per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali	Invarianza (no adeguamento istat)		NO

Nel bilancio le spese vengono classificate in *missioni* che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali e programmi che rappresentano aggregati omogenei di attività al fine di perseguire gli obiettivi indicati nelle missioni.

A sua volta i programmi sono suddivisi in titoli e *macroaggregati* che rappresentano l'articolazione del programma secondo natura economica.

Relativamente alle spese correnti iscritte al titolo I della spesa del bilancio, la previsione 2020 ammonta ad € 8.363.106,69.

Di seguito si riporta la tabella delle spese correnti suddivise per macroaggregati:

Spese correnti suddivise per macroaggregati		
		previsione 2019
101	Redditi da lavoro dipendente	1.819.543,24
102	Imposte e tasse a carico dell'Ente	140.519,95
103	Acquisto di beni e servizi	1.648.450,99
104	Trasferimenti correnti	4.272.079,42
107	Interessi passivi	113.800,19
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	63.169,38
110	Altre spese correnti	303.543,52
Totale spese correnti		8.363.106,69

Rientrano nel titolo I della spesa gli stanziamenti relativi alle spese legate al funzionamento dell'ente.

In particolare:

Redditi da lavoro dipendente: La spesa del personale prevista per l'esercizio 2020 è stata calcolata tenendo conto:

- della programmazione del fabbisogno del piano delle assunzioni per personale di ruolo e a tempo determinato;
- delle dinamiche relative alla gestione del personale come aspettative, scadenza tempi determinati, part time, ecc.
- degli adeguamenti del CCNL del personale, il quale prevede:
 - dal 1° gennaio 2019 (solo per il personale non dirigenziale): erogazione dell'elemento perequativo previsto dall'art. 66 del CCNL del triennio 2016/2018 (e quantificato alla tabella "D"), da erogare per 12 mensilità;
 - dal 1° luglio 2019 (per tutto il personale): erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) nella misura dello 0,70% degli stipendi tabellari in godimento (come previsto, per il personale non dirigente, dall'art. 2, comma 6 del CCNL 2016/2018) da erogare per 13 mensilità. Per consultare le IVC del personale del comparto Funzioni Locali, compreso Dirigenti e Segretari Comunali e Provinciali, cliccare sul seguente link: IVC 2019.

Tali anticipazioni dovranno essere portate in detrazione degli adeguamenti contrattuali, da stanziare in bilancio, previsti dalla Legge n. 145/2018, che dovranno essere calcolati nel seguente modo: 1) attualizzazione del monte salari 2016, desunto dal conto annuale del personale 2016, con applicazione di un coefficiente pari al 3,48%; 2) applicazione delle seguenti percentuali di incremento: 2019: 1,30%; 2020: 1,65%; 2021: 1,95% (anche per anni successivi in assenza di altri interventi normativi).

Per il personale dirigenziale (compresi Segretari Comunali e Provinciali), nelle more del nuovo CCNL 2016/2018, occorre stanziare, nel bilancio di previsione 2020/2022, anche gli adeguamenti contrattuali 2016/2018, già accantonati nei precedenti bilanci. A tutti gli adeguamenti contrattuali finora analizzati devono essere aggiunti gli oneri riflessi e l'IRAP.

Gli stanziamenti consentono il rispetto dei limiti di spesa del personale a tempo indeterminato previsti dal comma 562 (ovvero dai commi 557 e seguenti) della legge n. 296/2006 come si desume dal seguente prospetto riepilogativo:

Descrizione	Tetto di spesa enti soggetti a patto	Anno di riferimento	Anno di riferimento	Anno di riferimento
	Media 2011/2013	2020	2021	2022
Spese macroaggregato 101	1.688.054,45	1.635.500,87	1.664.307,76	1.665.807,76
Spese macroaggregato 103	23.128,10	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Irap macroaggregato 102	117.683,29	140.515,95	130.321,07	130.321,07
Altre spese da specificare:				
Unione e Asp	1.760.757,43	1.792.127,87	1.788.784,56	1.788.784,56
FPV (+)		184.042,37		
FPV (-)		165.752,76		
Totale spese di personale (A)	3.589.623,27	3.604.934,30	3.601.913,39	3.603.413,39
(-) Componenti escluse (B)	299.594,74	337.189,04	337.189,04	337.189,04
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (C=A-B)	3.290.028,53	3.267.745,26	3.264.724,35	3.266.224,35

e i limiti di cui all'art. 9 comma 28 del D.l. 78/2010 relativo alla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di lavoro somministrato, come da prospetto riepilogativo che segue:

Descrizione	2009	LIMITE (100%)*	2020
TD, co.co.co., convenzioni	243.733,00		78.216,20
CFL, lavoro accessorio, ecc.	0,00		0,00
Totale spesa FORME FLESSIBILI LAVORO	243.733,00		78.216,20
MARGINE			165.516,80

Imposte e tasse a carico dell'ente: la spesa per imposte e tasse a carico dell'ente è riferita alle spese per IRAP, imposte di registro e di bollo, alla TARI di competenza dell'ente, alle spese per le tasse automobiliste.

Acquisto di beni e servizi: la spesa per acquisto di beni e servizi è riferita alle spese per l'acquisto di beni e servizi necessari per garantire l'esercizio delle funzioni dell'ente e l'erogazione dei servizi.

Trasferimenti correnti: la spesa per trasferimenti correnti è riferita alle spese per trasferimenti verso l'Unione "Terre di Castelli" alla quale sono state trasferite le seguenti funzioni:

- Servizio personale
- Centro elaborazione dati
- Servizi di Welfare: Pubblica Istruzione, Politiche abitative, Servizi Sociali
- Pubblica Istruzione
- Politiche Abitative
- Servizi Sociali
- Politiche Giovanili
- Centro per le famiglie

- Corpo Polizia Locale

Interessi passivi: la spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo dei mutui e degli altri prestiti contratti e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL, ovvero il 10% delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio di riferimento a quello di bilancio.

Concorrono alla determinazione del limite le garanzie fidejussorie e lettere di patronage rilasciate a favore di altri soggetti, mentre restano esclusi i contributi erariali in conto interessi sui mutui

Rimborsi e poste correttive delle entrate: la spesa per rimborsi e poste correttive delle entrate è riferita ai rimborsi per somme non dovute o incassate in eccesso (es. sgravi e rimborso tributi, rimborsi rette, ecc..).

Altre spese correnti. Sono stanziamenti relativi alle altre spese correnti che comprendono:

- le spese per le consultazioni elettorali (elezioni amministrative ed europee)
- le spese per i premi assicurativi stanziati sulla base dei contratti in essere;
- le spese relative alla contabilizzazione un regime di split payment;
- l'accantonamento relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- l'accantonamento di competenza relativo al fondo di riserva, necessario a fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio o datazioni di spesa corrente insufficienti, nel rispetto del limite compreso tra lo 0,30% e il 2% delle spese correnti così come previsto dall'art. 166 del TUEL;
- l'accantonamento al fondo di riserva di cassa, stanziato nel rispetto del limite minimo previsto dall'art. 166 del TUEL e pari allo 0,20% delle previsioni di cassa delle spese finali.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo il permanere degli equilibri di bilancio.

Pertanto il calcolo dell'FCDE rappresenta uno degli aspetti centrali nella complessa operazione di costruzione del bilancio di previsione finanziario anche perché la quantificazione delle poste incide:

- negativamente sulla quadratura, perché obbliga a contenere altre voci di spesa al fine di raggiungere il pareggio;
- positivamente sui vincoli di finanza pubblica, perché tali somme, destinate a non essere impegnate al termine dell'esercizio, concorrono alla formazione del margine strutturale di manovra da mettere a disposizione per finanziare spese con avanzo di amministrazione o mediante ricorso al debito. Il tutto, in attesa della revisione delle regole sul pareggio di bilancio annunciate dal Ministero.

L'accantonamento al FCDE deve essere obbligatoriamente disposto su tutte le entrate di dubbia e difficile esazione, intendendosi per tali quelle su cui insiste il rischio che non giungano a riscossione. Sono escluse dal calcolo:

- le entrate tributarie riscosse per cassa (IMU, TASI, ICP, TOSAP ordinaria, addizionale comunale all'IRPEF, anche se accantonata per competenza);

- le entrate assistite da fidejussione;
- i crediti vantati verso pubbliche amministrazioni.

Censite le entrate sulle quali effettuare il calcolo, si procede ad effettuare la media degli incassi sugli accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Il principio contabile all. 4/2 del D.lgs. 118/2011 ammette la facoltà di considerare negli incassi oltre a quelli di competenza, anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo così di un anno la serie di riferimento. Questo permette di valorizzare meglio gli incassi dell'ente soprattutto in riferimento a quelle entrate a cavallo di due esercizi le cui riscossioni avvengono nei primi mesi dell'anno dopo.

L'ente si avvale di questa facoltà nella determinazione dell'accantonamento.

Il principio contabile applicato consente inoltre, fino all'esercizio 2019 compreso, di accantonare in fase di previsione un importo inferiore a quello ottenuto secondo le regole ordinarie, così da rendere graduale l'impatto sui bilanci degli enti locali.

Tale facoltà, inizialmente prevista dal principio solo fino all'esercizio 2017, è stata negli anni procrastinata dalle diverse leggi di bilancio.

Da ultimo la legge 205/2017 (comma 882) ha previsto l'allungamento a tutto il 2020 della facoltà di abbattimento del FCDE rispetto all'importo ottenuto con il calcolo.

Provvedimento	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO				
	2017	2018	2019	2020	2021
Legge 109/2014	70%	85%	100%	=	=
Legge 205/2017	=	75%	85%	95%	100%

L'abbattimento è facoltativo e non obbligatorio.

L'ente non si avvale di tale facoltà, pertanto nel triennio 2020-2022 si è stanziato il 100% dell'accantonamento calcolato.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

- proventi derivanti dal recupero evasione tributaria e relative sanzioni;
- proventi derivanti dal tributo comunale sui rifiuti (TARI)
- proventi derivanti dalla vendita di servizi (illuminazione votiva)
- proventi derivanti dai bei dell'ente (fitti attivi)

I proventi derivanti dall'accertamento delle infrazioni al codice della Strada, considerate le particolari modalità di organizzazione del servizio di polizia locale, che vedono la relativa funzione

trasferita all'Unione "Terre di Castelli", non sono invece state oggetto di valutazione ai fini del calcolo del FCDE.

I proventi vengono infatti incassati dall'Unione che provvede ad accertare le entrate nel proprio bilancio sulla base dei verbali emessi iscrivendo contestualmente in spesa la corrispondente quota del fondo crediti di dubbia esigibilità e i singoli comuni corrispondono all'Unione il differenziale tra le spese e gli incassi dedotta la quota di FCDE.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto:

- ✓ **metodo A:** media semplice;
- metodo B:** rapporto tra la sommatoria degli incassi e degli accertamenti ponderati;
- metodo C:** media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti.

che a regime (dal 2021) sarà il metodo ufficiale.

Nella scheda allegata è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

Fondo crediti dubbia esigibilità					
	Previsione 2020	Metodo utilizzato	%	Fondo crediti calcolato	Fondo crediti stanziato
Evasione tributaria (ICI/IMU)	300.000,00	Metodo a)	0%	0,00	0,00
Evasione tributaria (TASI)	10.000,00	Metodo a)	100%	10.000,00	10.000,00
Tributo comunale sui rifiuti (TARI)	1.384.209,35	Metodo a)	9,76%	134.545,15	134.545,15
Evasione tassa rifiuti	100.000,00	Metodo a)	2,08%	2.080,00	2.080,00
Illuminazione votiva	53.000,00	Metodo a)	3,33%	1.764,90	1.764,90
Fitti attivi di fabbricati	70.000,00	Metodo a)	13,74%	9.618,00	9.618,00
Proventi da nolo palestre	18.000,00	Metodo a)	0%	0,00	0,00
Totale	2.019.500,00			158.008,05	158.008,05

Fondi di riserva e fondo di riserva di cassa

Il Fondo di riserva di competenza stanziato in €. 38.000,00 rientra nelle percentuali previste dalla legge (min 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio) e precisamente per il 2020 è pari allo 0,45% con una disponibilità di utilizzo di €. 25.455,34.

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo di €. 50.000,00 pari allo 0,37% (min 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del D.lgs. n. 267/2000.

Accantonamenti

Nel bilancio di previsione sono inoltre stati previsti i seguenti accantonamenti

Descrizione	2020	2021	2022
Indennità di fine mandato del Sindaco	2.872,53	2.872,53	2.872,53
Fondo rischi contenzioso	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Fondo rischi passività potenziali	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00
Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00
Totale	17.872,53	17.872,53	17.872,53

Ai sensi del nuovo principio contabile di cui al d.lgs. 118/2011 l'ente ha proceduto ad effettuare una ricognizione dei contenziosi in essere dalla quale non risultano passività potenziali probabili.

A decorrere dal 2015 l'ente deve procedere ai sensi della legge 147/2013 ad effettuare accantonamenti per perdite su società e organismi partecipati. Le società e gli organismi partecipati dal comune non registrano perdite e pertanto non si è provveduto ad effettuare alcun accantonamento.

Titolo II - Le spese in conto capitale

Relativamente alle spese in conto capitale iscritte al titolo II della spesa del bilancio, la previsione 2020 ammonta ad € 1.175.500,00.

Attualmente sono state confermate le opere individuate nel programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 approvato, in attesa dell'adozione del nuovo programma 2020-2022.

Rientrano nel titolo II della spesa gli stanziamenti relativi agli interventi programmati per spese investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili di bilancio.

Fonti di finanziamento degli investimenti

Per quanto attiene alle fonti di finanziamento degli investimenti per l'esercizio 2020, che ammontano complessivamente a € 1.175.500,00, esse sono rappresentate da:

Fonti di finanziamento investimenti		
Risorse proprie		
Altre entrate in conto capitale (proventi da concessioni edilizie, regolarizzazioni e violazioni)	580.000,00	
Entrate da alienazioni patrimoniali di beni materiali e immateriali	350.000,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese di investimento	0,00	
Entrate correnti straordinarie	0,00	
Avanzo d'amministrazione 2019	0,00	
Totale		930.000,00
Risorse di terzi		
Mutui	0,00	
Trasferimenti da privati	0,00	
Contributi ministeriali	0,00	
Contributi regionali	245.500,00	
Contributi provinciali	0,00	
Altri mezzi di terzi	0,00	

Totale	245.500,00
Totale risorse	1.175.500,00
Totale impieghi al titolo II della spesa	1.175.500,00

5. Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PA	40.000,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali	40.000,00
Donazioni	0,00	Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale	0,00
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	530.000,00	Sentenze esecutive ed atti equiparati	0,00
Proventi sanzioni Codice della Strada	0,00		
Entrate per eventi calamitosi	0,00	Spese per eventi calamitosi	0,00
Sanatorie, abusi edilizi e sanzioni	10.000,00		
Condoni	0,00		
Alienazione di beni materiali e immateriali	350.000,00		
Accensioni di prestiti			
Contributi agli investimenti ¹	245.500,00	Investimenti diretti	605.500,00
TOTALE ENTRATE	1.175..500,00	TOTALE SPESE	645.500,00

6. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché' siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità' di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

¹ Salvo che non siano espressamente previsti a regime.

- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Risultano garanzie sussidiarie prestate dall'ente a favore dell'Unione "Terre di Castelli" come di seguito riportati:

Ente beneficiario	Atto	Descrizione	Garanzia	Importo
Unione Terre di Castelli	Delibera di C.C. n. 53 del 17/02/2013	Recupero e adeguamento sc. Materna "Don Papazzoni"	sussidiaria	292.000,00
Unione Terre di Castelli	Delibera di C.C. n. 75 del 29/11/2016	Acquisto scuolabus per invalidi	sussidiaria	201.300,00
Unione Terre di Castelli	Delibera di C.C. n. 46 del 26/07/2017	Acquisto scuolabus per trasporto scolastico	sussidiaria	183.000,00
Unione Terre di Castelli	Delibera di C.C. n. 52 del 30/09/2019	Nuovo polo della sicurezza	sussidiaria	179.921,01
Totale				856.221,01

7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

8. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

Ai sensi dell'art. 11-ter del d.lgs. 118/2011 si definisce ente strumentale controllato di un ente locale, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

Si definisce, invece, ente strumentale partecipato da un ente locale, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni sopra elencate nelle lettere da a) ad e).

Attualmente il Comune di Castelvetro possiede le seguenti partecipazioni dirette:

Organismo partecipato	Sede Capitale sociale	% posseduta	Durata impegno	Funzioni attribuite	Indirizzo Sito WEB
Enti strumentali partecipati					
ASP "TERRE DI CASTELLI" G. GASPARINI	Via Libertà 823, Vignola (MO)	6,19%		Azienda di servizi alla persona	www.aspvignola.mo.it
ACER MODENA	Viale Caldini 5, Modena (MO)	1,29%	illimitata	Gestione del patrimonio (ERP), politiche abitative	www.aziendacasamo.it
AESS	Viale Caldini 5, Modena (MO)	0,76%		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	www.aess-modena.it

9. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Ai sensi dell'art. 11-quater del d.lgs. 118/2011 si definisce società controllata da un ente locale la società nella quale l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a. il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; b. il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

Ai sensi dell'art. 11-quinquies del d.lgs. 118/2011, per società partecipata da un ente locale, si intende la società nella quale l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Attualmente il Comune di Castelvetro possiede le seguenti partecipazioni dirette:

Organismo partecipato	Sede Capitale sociale	% posseduta	Durata impegno	Funzioni attribuite	Indirizzo Sito WEB
Società partecipate					

AMO S.P.A.	Strada Sant'Anna 210, Modena (MO) - CS: € 5.312.848	0,216%	31/12/2032	Trasporto pubblico locale per i soci	www.amo.mo.it
LEPIDA S.C.P.A.	Via della Liberazione 15, Bologna (BO) - CS: € 65.526.000	0,0014%	31/12/2050	Realizzazione e gestione della rete a banda larga e fornitura servizi di connettività	www.lepida.it
SETA S.P.A.	Via della Liberazione 15, Bologna (BO) - CS: € 65.526.000	0,053%	31/12/2050	Trasporto pubblico locale nei bacini provinciali	www.setaweb.it

10. Risultato di amministrazione ed elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 Dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 29/04/2019, ed ammonta ad €. 1.584.173,74

Il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2019 risulta essere di €. 2.107.911,70 come da prospetto dimostrativo allegato al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e che qui si riporta integralmente:

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	1.584.173,34
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	724.079,23
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	10.914.870,87
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	11.115.011,74
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2020	2.107.911,70
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 ⁽¹⁾	185.752,78
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	1.942.158,94

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
Parte accantonata ⁽²⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 ⁽⁴⁾	718.008,05
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	6.000,00
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	11.872,53
	B) Totale parte accantonata	735.880,58
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	90.972,50
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	37.127,82
	C) Totale parte vincolata	128.100,12
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata a investimenti	211.149,66
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	867.028,58
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

(*) Indicare gli anni di riferimento.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2020.

(2) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(3) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 è approvato nel corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2019.

(4) Indicare l'importo del fondo 2019 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'importo relativo al fondo 2019 stanziato nel bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è approvato nel corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2019 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020.

(5) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalla legge statale e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni,

dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa.

È necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale.

Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate proprie dell’ente.

Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.”; Fermo restando l’obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall’ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato;

Per vincoli formalmente attribuiti dall’ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da “entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Il bilancio di previsione 2020-2022 non prevede l’utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione presunto.

Applicazione avanzo di amministrazione presunto al bilancio di previsione

L’ordinamento pone dei limiti ben precisi all’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio di previsione. Innanzitutto tale facoltà è limitata alla prima annualità del bilancio, mentre non può essere sfruttata per il secondo e terzo anno.

Bisogna inoltre distinguere la situazione in cui si trova l’ente:

a) enti che non registrano un disavanzo di amministrazione: per tali enti l’applicazione dell’avanzo al bilancio di previsione iniziale è limitato alle sole quote vincolate e alle quote accantonate risultanti dall’ultimo rendiconto approvato, ove non utilizzate nell’esercizio precedente. L’applicazione delle quote vincolate deve trovare conferma nell’apposito prospetto allegato al bilancio, attraverso il quale l’ente dimostra che le risorse utilizzate trovano capienza nel risultato di presunto di amministrazione;

b) enti che registrano un disavanzo di amministrazione (a prescindere dal tipo di disavanzo): per tali enti il DDL di bilancio 2019 disciplina la possibilità di applicare le quote del risultato di amministrazione, ponendo ulteriori limiti alla luce delle pronunce della Corte dei conti Campania e Piemonte.

In sostanza, secondo la formulazione del testo normativo proposto, gli enti possono applicare avanzo nei limiti dell’importo indicato alla lettera A) del prospetto, detratta la quota minima

obbligatoria del FCDE e il fondo ex DL 35/2013, aumentata della quota di disavanzo posto a carico del bilancio dell'esercizio.

Se l'importo resta comunque negativo, gli enti potranno in ogni caso applicare un importo non superiore alla quota di disavanzo finanziato dal bilancio.

L'applicazione dell'avanzo presunto al bilancio di previsione

L'applicazione dell'avanzo presunto al 1° esercizio del bilancio di previsione	In sede di prima approvazione del bilancio	In successive variazioni	Prospetto inerente il risultato presunto di amministrazione
Avanzo vincolato	SI	SI	Aggiornamento entro il 31/01 e ogni qual volta si applica nuovo avanzo
Avanzo accantonato derivante da accantonamenti accertati con l'ultimo rendiconto approvato (es- n-2)	SI	SI	Aggiornamento entro il 31/01 e ogni qual volta si applica nuovo avanzo
Avanzo accantonato derivante da accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente (es. n.-1)	NO	SI	Aggiornamento con preconsuntivo relativo a tutte le entrate e le spese
Avanzo destinato	NO	NO	==
Avanzo libero	NO	NO	==

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.”*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

11. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Proventi derivanti dall'attività edilizia e relative sanzioni

Dal 2018 i proventi derivanti dall'attività edilizia e relative sanzioni sono destinati esclusivamente alle seguenti attività (art. 1, comma 460, legge 232/2016):

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- spese di progettazione delle opere pubbliche.

Qualora gli oneri di urbanizzazione e sanzioni siano utilizzate per finanziare spesa corrente- l'importo deve essere valorizzato alla lettera l) del prospetto degli equilibri del bilancio di previsione.

La Commissione ARCONET, con la FAQ n. 28/2018, ha chiarito che i proventi dell'attività edilizia non sono vincolati né di competenza né di cassa in quanto il comma 460 non introduce un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese.

Proventi alienazioni

I proventi delle alienazioni patrimoniali sono soggetti ad una disciplina stratificata nel tempo, che ne deroga in parte alla loro finalizzazione a spese di investimento, come previsto dall'art. 1, comma 443, della legge 228/2012.

Ricordiamo che:

- a) i proventi della vendita dei beni del federalismo demaniale devono essere retrocessi allo Stato per il 25% e per il restante 75% destinati alla estinzione anticipata del debito;
- b) i proventi derivanti dalla vendita dell'originario patrimonio disponibile dell'ente devono essere destinati, per il 10%, all'estinzione anticipata dei prestiti.

Fino al 2020 gli enti possono destinare i proventi della vendita delle alienazioni patrimoniali (comprese quelle finanziarie), al pagamento delle quote di rimborso di capitale dei mutui (sia ordinarie che per estinzione anticipata), nel caso in cui siano rispettate tre condizioni:

- nel consolidato, avere un rapporto immobilizzazioni/debiti da finanziamento > 2;
- non registrare un aumento in base previsionale delle spese correnti ricorrenti;
- essere in regola con accantonamento a FCDE.

Vincoli di finanza pubblica – Pareggio di bilancio

Le previsioni del bilancio 2020-2022 sono tali da garantire il pieno rispetto del saldo di finanza pubblica, previsto dall'art. 9 della legge n. 243/2012 e s.m.i, che prevede un saldo non negativo in

termini di competenza tra entrate finali (primi cinque titoli dell'entrata) e spese finali (primi tre titoli della spesa) come risulta dal prospetto seguente:

Con la legge di bilancio n. 145/2018, per quanto riguarda la determinazione dei vincoli di finanza pubblica prevede quanto segue:

“Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 2. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale 29 novembre 2017, n. 247 e 17 maggio 2018, n. 101, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 3. Gli enti di cui al comma 1 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (...)”

In sostanza l'ente è considerato in “equilibrio” (e quindi in pareggio) se, a rendiconto, garantisce un risultato di competenza non negativo, determinato dal prospetto degli equilibri di bilancio ex allegato 10 al d.lgs. 118/2011.

A livello previsionale non è previsto alcun vincolo particolare, anche perché già l'art. 162 del TUEL ed il p.c. all. 4/2 impongono l'obbligo di approvare il bilancio a pareggio tra entrate e spese.

Formulata in questo modo la norma, risulta che nella determinazione dell'equilibrio concorrono:

- a) il FPV di entrata e di spesa, a prescindere dalla fonte di finanziamento;
- b) l'avanzo ed il disavanzo di amministrazione;
- c) le entrate da accensione di mutui e le spese per il rimborso di mutui.

L'inclusione dei mutui nel calcolo degli equilibri desta sicuramente qualche perplessità, nella misura in cui tali proventi non fanno parte delle entrate finali (dovendo essere restituiti) come pure il rimborso della quota di capitale dei mutui non fa parte delle spese finali.

In base a questo approccio, gli enti locali tornano ad essere “liberi” di contrarre nuovi mutui, incontrando solamente il limite della capacità di indebitamento, fissato al 10% di incidenza degli interessi passivi rispetto alle entrate correnti. Se da un lato questa misura è volta a favorire gli investimenti, dall'altro finisce inevitabilmente con l'aumentare il debito, che insieme al deficit è uno dei parametri fissati dal patto di stabilità e crescita europeo.

Situazione di cassa

Il nuovo bilancio armonizzato ex D.lgs. 118/2011 prevede che il primo esercizio considerato contenga anche le previsioni di cassa.

La crisi economica ha aumentato le difficoltà di riscossione dei crediti da parte degli enti.

Il Comune di Castelvetro di Modena tuttavia ha una situazione di cassa tale da non dover ricorrere all'anticipazione di tesoreria stanziata a bilancio.

Previsioni esercizi successivi al 2020 (2021-2022)

Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume una rilevanza maggiore rispetto al passato poiché:

- l'esercizio provvisorio (nel caso in cui l'ente non approvi il bilancio entro l'anno) si basa sugli stanziamenti previsti per quell'esercizio e non sugli stanziamenti definitivi assestati dell'esercizio precedente;
- i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare gli stanziamenti di bilancio degli anni successivi;

12. Conclusioni

Le previsioni di bilancio sono state formulate rispettando i principi contabili definiti dalla normativa attuale.

Si rilevano tuttavia alcune potenziali criticità che possono dar origine ad eventuali variazioni, rispetto a quanto elaborato:

- Il gettito TARI è stato calcolato sulla base del PEF 2019. Eventuali aumenti indotti dal nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) approvato con delibera 443/19 da ARERA necessitano di una variazione al bilancio di previsione finanziario nel corso dell'esercizio 2020;
- Il Fondo di solidarietà comunale 2020 è stato quantificato pari a quello percepito nell'anno in corso in attesa che il Ministero dell'Interno comunichi le somme di effettiva spettanza;
- I trasferimenti all'Unione "Terre di Castelli" sono stati stanziati sulla base dell'assestato definitivo dell'anno 2019 aumentato delle richieste pervenute in sede di predisposizione del previsionale dell'Unione e necessari a mantenere quantità e qualità dei servizi trasferiti permettendo di sostenere i costi necessari per il loro funzionamento;
- Obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali. S
Si tratta di un accantonamento da effettuarsi allorché l'ente locale non rispetti una delle seguenti condizioni:
 - aver ridotto lo stock di debito scaduto e non pagato alla fine del 2019 di almeno il 10% rispetto a quello rilevato nell'anno precedente;
 - aver superato i termini di pagamento nell'esercizio 2019;
 - non aver comunicato i pagamenti delle fatture alla PCC, non aver pubblicato in amministrazione trasparente i dati del debito scaduto e non aver comunicato alla PCC lo stock del debito scaduto alla fine del 2018.

La quantificazione dovrà essere effettuata dalla Giunta Comunale entro il 28 febbraio 2020 e recepita dal Consiglio Comunale attraverso una variazione di bilancio.